

“Bonus carburante” per i dipendenti

Il nuovo Dl 21 marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina – firmato il 21 marzo dal Presidente della Repubblica Mattarella e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – introduce il c.d. “bonus carburante” per i dipendenti.

In particolare, stando alla bozza circolata, viene previsto che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, **nel limite di 200 euro per lavoratore**, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir.

Il “bonus carburante” è quindi riconosciuto:

- temporaneamente, per il solo **2022**;
- in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;
- nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.

Sulla base della formulazione letterale della norma, i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo **dipendente**, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51 comma 2 del Tuir.

Si ricorda che, in linea generale, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Tuir il reddito di lavoro dipendente è costituito da **tutte** le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; in deroga al suddetto principio di onnicomprensività, l’art. 51

comma 2 del Tuir elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente. L'art. 51 comma 3 individua nel valore normale di cui all'art. 9 del Tuir il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente o ai suoi familiari (C.M. n. 326/97, § 2.3.1).

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del Tuir stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a **258,23 euro** nel periodo d'imposta (limite elevato a 516,46 euro soltanto per il 2020 e 2021).

Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l'eccedenza).

L'art. 51 comma 3-*bis* del Tuir dispone inoltre che ai "fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante **documenti di legittimazione**, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale".

Pertanto, in linea generale, i documenti di legittimazione costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e beneficiano dell'esclusione da imposizione se di importo inferiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro, **complessivamente** con gli altri fringe benefit ricevuti.

La nuova previsione relativa al "bonus carburante" si **affianca** al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit.

Il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell'importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.

Si aggiunge alla soglia dei fringe benefit

In altri termini, per il 2022, il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall'impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, **oltre** ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite "tradizionale" di 258,23 euro.

Eventuali buoni benzina riconosciuti oltre il limite di 200 euro dovrebbero invece concorrere al calcolo del suddetto limite.

Dovrebbe altresì trovare applicazione con riferimento ai buoni benzina oggetto della disposizione del decreto in commento l'art. 6 del Dm 25 marzo 2016, in base al quale i documenti di legittimazione non possono essere utilizzati da persona diversa dal **titolare**, né possono essere monetizzati o ceduti a terzi; i buoni devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare (*cfr.* circ. Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016 n. 28, § 2.4).

Lato impresa, si ricorda che il costo sostenuto per l'acquisto dei buoni benzina rientrerebbe tra i costi **deducibili** per la società ai sensi dell'art. 95 del Tuir.

(MF/ms)